

MODIFICA APPROVATA CON D.C.C. N. 33/2012

Art. 35 (ATTUALE)

Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione.

1. La concessione in vita di loculi individuali in complessi realizzati dal comune avviene in misura tale da non causare squilibri nella disponibilità delle sepolture a tumulazione ed è ammessa anche a favore di persone non residenti in Sciolze, senza possibilità di trasmissione agli eredi e con facoltà di rinnovo è ammessa la:
 - a) Concessione di loculi di durata quarantennale **a decorrere dalla data di stipula della concessione**, con diritto alla disponibilità per tutto il tempo di esistenza in vita del destinatario prescelto. Il concessionario deve riservare la destinazione d'uso di un loculo a se stesso, può richiedere la concessione di loculi per il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle non coniugati o se già defunti, nonché per il convivente, con obbligo di stabilire i relativi destinatari in sede di stipulazione dell'atto.
 - b) Concessione di loculi di durata quarantennale, a persona che abbia compiuto i sessantacinque anni di età, risulti anagraficamente sola e produca atto notorio attestante che non abbia viventi parenti o affini di secondo grado. Per ottenere tale concessione occorre contestualmente anticipare tutte le spese necessarie per lo svolgimento dei servizi funerari del concessionario;
2. La Giunta Comunale determina le modalità attuative delle concessioni di cui agli articoli 34 e 35.

Art. 35

(MODIFICATO oggetto di approvazione)

Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione.

1. La concessione in vita di loculi individuali in complessi realizzati dal comune avviene in misura tale da non causare squilibri nella disponibilità delle sepolture a tumulazione ed è ammessa anche a favore di persone non residenti in Sciolze, senza possibilità di trasmissione agli eredi e con facoltà di rinnovo è ammessa la:
 - a) Concessione di loculi di durata quarantennale **a decorrere dalla data di stipula della concessione**, con diritto alla disponibilità per tutto il tempo di esistenza in vita del destinatario prescelto. Il concessionario **con età di almeno settantacinque anni** deve riservare la destinazione d'uso di un loculo a se stesso, **e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla Giunta Comunale a tutela dell'interesse pubblico dei vincoli di finanza pubblica**, può richiedere la concessione di loculi per il coniuge, **i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle non coniugati o se già defunti, nonché per il convivente**, con obbligo di stabilire i relativi destinatari in sede di stipulazione dell'atto.
 - b) Concessione di loculi di durata quarantennale, a persona che abbia compiuto **almeno i settanta** anni di età e risulti anagraficamente sola. **e produca atto notorio attestante che non abbia viventi parenti o affini di secondo grado. Per ottenere tale concessione occorre contestualmente anticipare tutte le spese necessarie per lo svolgimento dei servizi funerari del concessionario;**
2. La Giunta Comunale determina le modalità attuative delle concessioni di cui agli articoli 34 e 35.

COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEL CIMITERO ai sensi di Legge e del D.G.R. n°115-6947 del 5/8/2002 e nota dell'A.S.L. 7 protocollo 39363 del 5/11/2002

**APPROVATO CON MODIFICHE AGLI ARTT. 28, 34 E 38
CON DELIBERA C. C. N. 3 DEL 10/03/2008.**

INDICE

Parte I - Denuncia della causa di morte ed accertamento del decesso.

- art. 1 - Dichiarazione, accertamento: formalità
- art. 2 - Visita necroscopica e accertamento della causa di morte
- art. 3 - Osservazioni - Locali.
- art. 4 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.
- art. 5 - Termini.

Parte II - Feretri

- art. 6 - Obbligo del feretro individuale.
- art. 7 - Qualità e caratteristica dei feretri.
- art. 8 - Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento.
- art. 9 - Chiusura del feretro.
- art. 10 - Piastrina.

Parte III - Trasporti.

- art. 11 - Autorizzazione al trasporto.
- art. 12 - Servizi funebri esenti.
- art. 13 - Trasferimento dal luogo del decesso ad altro luogo.
- art. 14 - Trasporto da altri comuni e per altri comuni.
- art. 15 - Trasporti all'estero o dall'estero.
- art. 16 - Trasporti di deceduti per malattie infettive.

Parte IV - Cimitero. Cremazione. Esumazioni ed estumulazioni. Sepulture, inumazioni e tumulazioni. Sepulture private.

Cimitero

- art. 17 - Camera mortuaria.
- art. 18 - Ossario Generale.
- art. 19 - Ammissioni nel Cimitero.
- art. 20 - Atti a disposizione del pubblico.
- art. 21 - Accoglimento delle salme e seppellimento.

Cremazione

- art. 22 - Esercizio ed Autorizzazione.
- art. 23 - Vigilanza.
- art. 24 - Registri.

Esumazioni ed estumulazioni

- art. 25 - Avvisi di scadenza.
- art. 26 - Esumazione ed estumulazione ordinarie.
- art. 27 - Cellette Ossario.
- art. 28 - Esumazione ed estumulazione straordinaria.
- art. 29 - Estumulazioni d'Ufficio.

- art. 30 - Rimozioni di sepolture per esigenze di servizio.
- art. 31 - Incenerimento materiali e oggetti da recuperare.
- art. 32 - Disponibilità dei materiali.

Sepolture, inumazioni e tumulazioni.

- art. 33 - Caratteristica delle sepolture e loro durata.
- art. 34 - Sepolture gratuite o a pagamento.
- art. 35 - Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione.
- art. 36 - Elementi collocabili sulle sepolture individuali.
- art. 37 - Epigrafi.
- art. 38 - Retrocessione loculi - Rimborsi.

Sepolture private

- art. 39 - Norme di rinvio.
- art. 40 - Criteri generali di concessione.
- art. 41 - Obblighi del concessionario.
- art. 42 - Tipi di sepoltura in concessione.
- art. 43 - Modalità e termini di costruzione e sistemazione.
- art. 44 - Agibilità della sepoltura.
- art. 45 - Ammissione nella sepoltura.
- art. 46 - Estumulazioni ed esumazioni.
- art. 47 - Vigilanza sui movimenti di salme o di resti.
- art. 48 - Subentri nella titolarità della concessione.
- art. 49 - Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle sepolture private.
- art. 50 - Rinuncia su aree libere da costruzione.
- art. 51 - Rinuncia su aree con parziale o totale costruzione.
- art. 52 - Decadenza delle concessioni.
- art. 53 - Procedure successive all'atto di decadenza.

Parte V - Polizia interna del cimitero.

Imprese di costruzione e manutenzione di opere.

Polizia interna del cimitero.

- art. 54 - Orari del cimitero.
- art. 55 - Divieti speciali.

Imprese di costruzione e manutenzione di opere.

- art. 56 - Imprese esecutrici di lavori di costruzione di sepolture private e dei lavori di manutenzione, esumazioni ed estumulazioni straordinarie, pulizia e arredo delle sepolture private o di posa di materiale sulle sepolture.
- art. 57 - Progetto di costruzione e relativa autorizzazione.
- art. 58 - Recinzione del cantiere.
- art. 59 - Lavori su sepolture individuali.
- art. 60 - Materiale di scavo.
- art. 61 - Deposito di materiali.
- art. 62 - Orario di lavoro delle ditte.
- art. 63 - Sospensione attività lavorativa.

- art. 64 - Ornamentazione e manutenzione delle sepolture.
art. 65 - Responsabilità delle ditte private.

Parte VI - Imprese di servizi funebri.

- art. 66 - Imprese di onoranze funebri.

Parte VII - Sanzioni.

- art. 67 - Sanzioni.

PARTE PRIMA

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO

Art. 1

Dichiarazione, accertamento: formalità

1. Le norme che riguardano la dichiarazione e l'accertamento del decesso sono previste dalla legge e dal presente Regolamento.
2. In particolare, la dichiarazione deve essere effettuata presso il Comune da parte di uno dei congiunti o da persona convivente con il deceduto o da un loro delegato; in mancanza, o quando la morte avviene senza assistenza, essa deve essere effettuata da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. In caso di decesso avvenuto in Ospedale, Ospizio, Collegio e collettività, l'avviso sarà notificato nei termini stabiliti, a cura del direttore o del delegato della rispettiva amministrazione.
4. I dichiaranti: enti o privati, per i nati fuori dal Comune e quivi non residenti, devono allegare alla dichiarazione del decesso una verifica anagrafica del Comune di residenza. Per i residenti invece l'accertamento anagrafico viene eseguito d'ufficio.

Art. 2

Visita necroscopica e accertamento della causa di morte

1. La visita necroscopica, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, ha per oggetto:
 - a) la constatazione della morte e il riconoscimento della sua causa;
 - b) l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato;
 - c) l'adozione di eventuali provvedimenti per motivi di sanità ed igiene pubblica.
2. Dopo la visita, il medico necroscopo compilerà il certificato necroscopico per l'Ufficiale di Stato Civile.
3. Rilevandosi sospetti di morte dovuta a causa non naturale, verrà redatto e trasmesso immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria per gli adempimenti di legge e per il successivo rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione.

Art. 3

Osservazioni - Locali.

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano sospetti di morte apparente, l'osservazione del cadavere deve essere protratta fino a 48 ore; salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dalla legge.
2. Durante tale periodo il cadavere deve essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
3. Nel cimitero cittadino esiste apposito locale destinato a deposito per l'osservazione dei cadaveri.
4. L'autopsia è tuttavia normalmente svolta presso i locali dell'Istituto di medicina legale, secondo le prescrizioni di legge.
5. L'ammissione è disposta dall'Ufficio sanitario o dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 4

Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque forma espressa, purchè non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge convivente, figli, genitori, ulteriori parenti ed affini in ordine di grado, gli eredi istituiti, qualora non rientranti nelle precedenti categorie.
3. L'ordine sopra esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione, il trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri.

Art. 5**Termini.**

1. Nessuna salma può essere chiusa nel feretro, né essere sottoposta ad autopsia, ad imbalsamazione, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata, cremata, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento ovvero quando il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.
2. Nel caso di morte dovuta a malattia infettiva può essere autorizzata da parte del Sindaco, su proposta del medico necroscopo, la chiusura anticipata del feretro.
Per la imbalsamazione di un cadavere devono osservarsi le norme previste dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 285/90.

PARTE SECONDA**FERETRI****Art. 6****Obbligo del feretro individuale.**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in apposito feretro.
2. In ciascun feretro può essere racchiusa una sola salma; madre e neonato morti nell'atto del parto, possono tuttavia essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti o avviluppata in tessuti biodegradabili.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva si osserveranno le norme vigenti.

Art. 7**Qualità e caratteristica dei feretri.**

- a) Per inumazione:
i feretri destinati ad inumazione devono essere di legno dolce e confezionati secondo le norme di legge. Entro il feretro deve essere posto uno strato di segatura di legno o di sostanze assorbenti biodegradabili. Quando le salme provenienti da Comuni esterni sono in duplice cassa (legno e zinco) dovrà farsi luogo all'inumazione esclusivamente con la cassa di legno; in difetto la salma dovrà essere tumulata.
- b) Per tumulazione:

le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, predisposto secondo le norme vigenti. I resti e le ceneri di salme devono essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, saldate a fuoco, secondo le norme di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90.

c) Per salme da trasportare fuori Comune:

se la destinazione della salma è diretta a comune posto oltre i 100 Km., la salma deve essere racchiusa in duplice cassa (legno e zinco) secondo le modalità vigenti.

Se la distanza è inferiore ai 100 Km. la salma può essere racchiusa in feretro di legno, nel caso in cui sia destinata ad inumazione o cremazione.

d) Per traslazione di salma:

in occasione di ogni trasferimento di salma a successiva tumulazione o nel caso di trasferimento di salma inumata o tumulata a successiva cremazione, è ammesso il semplice rivestimento metallico del feretro in luogo del doppio feretro, quando lo stato d'uso del feretro inumato o tumulato lo consenta;

In occasione di estumulazioni di feretro per successivo trasferimento in cimitero di altro Comune, l'Ufficiale Sanitario adotterà i provvedimenti del caso secondo le norme vigenti.

e) Per le salme destinate alla inumazione o alla cremazione, nel caso in cui si possono verificare perdite organiche, nonché per il trasporto oltre i 100 Km., è consentito l'impiego di contenitori flessibili esterni al feretro di legno, di materiale biodegradabile, impermeabile e di adeguata resistenza meccanica. Tali contenitori per essere utilizzati devono possedere l'autorizzazione del Ministero della Sanità di cui all'art. 31 del D.P.R. 285/90.

Art. 8

Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento.

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento di deceduti nel Comune devono essere autorizzati dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. Identica autorizzazione è richiesta per il seppellimento di membra, parti di cadavere od ossa umane e di nati morti.

Art. 9

Chiusura del feretro.

La ditta che fornisce il feretro deve provvedere alla sua chiusura e alla redazione del verbale di chiusura ai sensi di legge.

Art. 10

Piastrina.

1. Sul coperchio di ciascun feretro è applicata, a cura della ditta fornitrice del medesimo, una targhetta metallica (piastrina) recante in modo indelebile l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Nel caso di salma di persona sconosciuta, la piastrina porterà le indicazioni possibili tra le suddette, unitamente ad altri eventuali dati accertati.

PARTE TERZA

TRASPORTI

Art. 11

Autorizzazione al trasporto.

Il trasporto di salme o di resti ad altro Comune è subordinato all'autorizzazione del Sindaco in conformità agli artt. 22, 23, 24, 26, 34 e 36 del D.P.R. 285/90.

Art. 12

Servizi funebri esenti.

1. Le salme di persone decedute nel Comune, per le quali non vi sia stata richiesta di funerali, ricevono esequie a cura del Comune il quale potrà rivalersi per le spese sostenute sugli eventuali eredi del defunto.
2. Sono altresì a carico del Comune le spese per i deceduti appartenenti all'elenco delle persone beneficiarie di assistenza continuativa da parte dei Servizi Socio-Assistenziali comunali e destinati all'inumazione nel cimitero comunale.

Art. 13

Trasferimento dal luogo del decesso ad altro luogo.

Il trasferimento della salma dal luogo del decesso alla rispettiva abitazione o alla camera mortuaria presso il cimitero o ad altro luogo, deve essere autorizzato dall'Ufficiale sanitario.

Art. 14

Trasporto da altri comuni e per altri comuni.

1. Le salme provenienti da altri Comuni, salvo diversa autorizzazione devono essere trasportate direttamente ai luoghi di culto e/o cimitero, ove saranno accolte previ gli accertamenti di rito, da parte del personale addetto al servizio cimiteriale.
2. Le salme da trasportare ad altro Comune sono consegnate all'incaricato del servizio secondo le disposizioni di cui agli artt. 23, 24, 26, 34 e 36 del D.P.R. 285/90.
3. All'incaricato devono essere consegnati i seguenti documenti:
 - autorizzazione al trasporto;
 - autorizzazione al seppellimento;
 - verbale di eseguite prescrizioni per trasporto funebre.

Art. 15

Trasporti all'estero o dall'estero.

1. I trasporti di salme, di resti e di ceneri fuori dello Stato, come pure la loro introduzione nello Stato sono regolati dagli artt. 27, 28, 29 del D.P.R. 285/90 e dalle norme delle Convenzioni internazionali.
2. L'introduzione è autorizzata dal Prefetto ai sensi di legge.

Art. 16

Trasporti di deceduti per malattie infettive.

Le salme di persone la cui morte sia causata da malattia infettiva diffusiva, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 285/90, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, possono essere trasportate anche prima del termine delle 24 ore dal decesso, in locali di osservazione secondo le determinazioni dell'autorità sanitaria.

PARTE QUARTA

- **Cimiteri**
- **Cremazione**
- **Esumazione ed estumulazioni**
- **Sepulture, inumazioni e tumulazioni**
- **Sepulture private**

CIMITERI

Art. 17

Camera mortuaria.

1. Il cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione.
2. Nella camera mortuaria vengono depositate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

Art. 18

Ossario generale.

Nel cimitero è istituito l'ossario per la conservazione collettiva in perpetuo dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, nonché dei resti rinvenuti fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

Art. 19

Ammissioni nel cimitero.

In riferimento all'art. 50 del D.P.R. 285/90, quando non venga richiesta altra sepoltura, nel cimitero si ricevono, compatibilmente con le disponibilità del tipo di sepoltura richiesta, le salme, i resti mortali o le ceneri di:

- a) nati o residenti in Sciolze ovunque deceduti;
- b) gli aventi titolo alla sepoltura privata, ovunque deceduti;
- c) deceduti in Sciolze e quivi non residenti;
- d) deceduti fuori Sciolze, che risultino essere stati residenti in Sciolze o che, pur non essendo stati residenti in Sciolze abbiano quivi residenti, sepolti o cremati: genitori, coniuge, figli e fratelli celibi o nubili, solo per tumulazione;
- e) chiunque non rientrando nei punti precedenti, faccia richiesta di tumulazione a titolo oneroso.

Art. 20

Atti a disposizione del pubblico.

1. Presso il Comune sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa averne interesse, gli atti di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90.
2. Parimenti sono visibili al pubblico:
 - a) copia del presente Regolamento;
 - b) l'elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza;
 - c) l'elenco dei campi, dei loculi e delle cellette ossario in scadenza.

Art. 21**Accoglimento delle salme e seppellimento.**

Nessuna salma di deceduto fuori Sciolze può essere seppellita se non previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, salvo i casi previsti dall'art. 144 dell'Ordinamento di Stato Civile.

CREMAZIONE**Art. 22****Esercizio ed autorizzazione.**

1. Il servizio della cremazione è incombenza istituzionale che potrà essere esercitato tramite concessione a terzi.
2. Nel cimitero possono essere riservati scomparti di cellette municipali per la conservazione delle urne contenenti le ceneri per un periodo non superiore al turno di tumulazione dei cadaveri.
3. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'art. 79 del D.P.R. 285/90.
4. Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/90.

Art. 23**Vigilanza.**

Ciascuna cremazione, anche in caso di affidamento a terzi del servizio, è sottoposta alla sorveglianza di un incaricato del Servizio del cimitero in cui si effettua la cremazione, il quale deve controllare l'esistenza dei documenti prescritti prima di consentire l'inizio delle operazioni al termine delle quali firmerà il relativo verbale.

Art. 24**Registri.**

1. Nel caso di concessione a terzi del servizio, il concessionario è responsabile della compilazione del registro contenente le generalità delle salme o dei resti cremati, la data di morte e di cremazione, la destinazione dell'urna e gli estremi dell'autorizzazione.
2. Un secondo esemplare del citato registro deve essere tenuto a cura del Servizio cimiteriale e utilizzato per il riscontro annuale delle operazioni.

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

Art. 25

Avvisi di scadenza.

1. L'Amministrazione non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie per la scadenza della sepoltura.
2. Almeno sei mesi prima delle relative scadenze si provvederà:
 - ad affiggere agli ingressi del cimitero l'elenco dei campi di inumazione, dei loculi e delle cellette ossario per cui termina il periodo di concessione.
3. Data e orario di esumazione possono essere richiesti, dagli interessati al provvedimento, direttamente o tramite impresa di onoranze funebri, la quale è altresì tenuta ad esercitare la rappresentanza.
4. Parimenti le imprese possono, in base ad incarico ricevuto in vita, provvedere alle incombenze per l'esumazione e successiva tumulazione dei resti.

Art. 26

Esumazione ed estumulazione ordinarie.

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie si effettuano esclusivamente alla scadenza delle rispettive concessioni come previsto dall'articolo precedente. Le esumazioni ordinarie delle salme delle fosse cinquantennali murate (cripte singole private, costruite a cura del concessionario), si effettueranno esclusivamente dopo la scadenza della concessione, così come previsto dal precedente art. 25. Per le salme che risultassero indecomposte dovrà essere adottata la procedura prevista al successivo comma.
2. Le salme delle tombe di famiglia, a semplice sterco, possono essere esumate al compimento del quindicesimo anno di inumazione se inumate con feretro semplice; al compimento del quarantesimo anno se inumate in duplice cassa di legno e di zinco.
3. Le salme che risultassero indecomposte all'atto dell'esumazione o estumulazione, potranno:
 - a) essere lasciate nella propria fossa fino alla successiva scadenza del campo;
 - b) essere trasferite d'ufficio in un particolare campo di durata decennale;
 - c) essere trasferite in sepoltura privata;
 - d) essere trasferite fuori Comune.
4. In qualunque momento è ammessa la cremazione dei resti mineralizzati o le salme indecomposte su semplice richiesta e a carico degli aventi titolo.
5. E' consentito il trasferimento dei resti dal cimitero in cui si effettua l'esumazione a quello in cui è ubicato l'impianto di cremazione e, viceversa è consentito il trasporto inverso delle ceneri al cimitero di appartenenza.

Art. 27

Cellette ossario.

1. I resti delle salme esumate o estumulate o le ceneri possono essere raccolti in regolamentari cassette di zinco e conservati in cellette ossario singole.
2. Le cellette hanno durata quarantennale e sono disciplinate dall'art.34 del presente Regolamento.
3. Le cellette vengono concesse ed assegnate, a richiesta dell'avente titolo (art.4), al momento della raccolta dei resti successiva alla scadenza della sepoltura.

4. I resti delle salme esumate o estumulate o le ceneri delle salme esumate o estumulate possono essere trasferite dai cimiteri di altri Comuni, all'interno dello stesso cimitero, a condizione che in tali strutture vi sia una adeguata disponibilità di cellette, per il ricongiungimento (abbinamento o avvicinamento) tra coniugi, genitori, figli fratelli. Questo trasferimento è ammesso allo scopo di consentire l'aggregazione familiare nel cimitero di appartenenza territoriale di uno dei suddetti parenti aventi titolo alla richiesta, anche tramite un delegato.

Art. 28

Esumazione ed estumulazione straordinaria.

1. Salvo gli interventi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, sono considerate straordinarie tutte le traslazioni di salme esumate o estumulate, avvenute prima della scadenza del periodo di concessione o di assegnazione della sepoltura, così come stabilito dall'art. 34 del presente Regolamento. Tali operazioni si effettuano con le modalità previste dalla legge.
2. A richiesta di chi ha facoltà di disporre della salma, la traslazione può essere effettuata esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) per trasferimento di salma fuori Comune;
 - b) per cremazione;
 - c) per trasferimento in sepoltura privata;
 - d) per abbinamento sia da loculo a loculo da sepoltura in terra a loculo, effettuato esclusivamente a favore di salme di coniugi, genitori, figli e fratelli celibi o nubili;
 - e) per trasferimento a carico del Comune in loculo analogo in caso di necessità di ristrutturazione edilizia dei loculi stessi;
 - f) per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura inidonea, per le barriere architettoniche, a loculo accessibile, per tutti i casi in cui ricorrono condizioni personali di grave handicap opportunamente certificato per coniuge o parente di I grado del defunto; a tale scopo potranno essere assegnati solo loculi di recupero.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
 - b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Alle stesse condizioni del comma 2 del presente articolo è concessa l'estumulazione straordinaria di resti o ceneri, è inoltre ammesso, nell'ambito della disponibilità delle strutture cimiteriali il trasferimento straordinario di resti mortali e di ceneri di coniugi, genitori, figli fratelli alle stesse condizioni dell'art. 27.
5. I richiedenti, aventi titolo di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento, per le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria di salme, di resti o di ceneri, in sepolture private dovranno provvedere direttamente a proprie spese tramite ditta specializzata in possesso di apposita autorizzazione.
6. Le estumulazioni straordinarie da loculi costituiscono rinuncia alla concessione individuale della sepoltura precedentemente accordata e danno diritto al rimborso parziale del canone di concessione, così come previsto al successivo art. 38, mentre per le estumulazioni straordinarie da cellette non compete alcun rimborso.

Art. 29

Estumulazioni d'ufficio.

In qualsiasi momento l'Ufficiale sanitario può per motivi d'igiene e sanità ordinare d'ufficio l'estumulazione e l'immediata successiva inumazione di feretro salvo che da parte dei familiari o chi per essi, previa notifica d'ufficio, si sia provveduto entro 24 ore dall'avviso, a rimuovere le cause dell'intervento dell'Ufficiale sanitario stesso.

Art. 30

Rimozione di sepolture per esigenze di servizio.

Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del Comune.

Art. 31

Incenerimento materiali e oggetti da recuperare.

1. I resti di indumenti e di feretri provenienti dalle estumulazioni sono equiparati a rifiuti speciali.
2. All'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Gli aventi titolo di cui all'art. 4, i quali ritengano che nella sepoltura esistano oggetti preziosi o ricordi ed intendendone ottenere il recupero, devono darne avviso al Comune almeno 24 ore prima delle operazioni, presenziarvi direttamente o per rappresentanza.
4. In ogni caso gli oggetti di valore e i ricordi personali che si rinverranno nelle esumazioni dovranno essere catalogati nell'apposito registro.
5. Gli oggetti non richiesti saranno conservati dal comune per 12 mesi, che dopo tale periodo ne diventa proprietario.

Art. 32

Disponibilità dei materiali.

1. Alla scadenza delle concessioni di sepoltura tutti i materiali (come monumenti, lapidi, ecc...) annessi alla sepoltura medesima anche non forniti dal Comune passano a disposizione del Comune.
2. Detti materiali inventariati e registrati, sono depositati nel magazzino del cimitero.
3. Può essere autorizzato, a richiesta degli aventi titolo di cui all'art. 4, l'asporto fuori del cimitero di ricordi funebri nonché l'eventuale reimpiego dei materiali per altra sepoltura nel cimitero purchè in concessione agli aventi titolo di cui sopra.
4. I materiali non richiesti saranno dal Comune alienati a licitazione privata.

SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 33

Caratteristiche delle sepolture e loro durata.

1. Le sepolture possono essere: ad inumazione, a tumulazione.
2. Sono ad inumazione le sepolture nella terra.

3. Sono a tumulazione le sepolture:
 - in loculi;
 - in tombe di famiglia.
4. Tutte le sepolture hanno durata temporanea in conformità all'art. 92 del D.P.R. 285/90.

Art. 34

Sepolture gratuite o a pagamento.

1. Le sepolture individuali possono essere gratuite (salvo rimborso spese inumazione) o a pagamento.
2. Sono gratuite le sepolture individuali ad inumazione:
 - a rotazione quinquennale per i nati-morti;
 - a rotazione decennali per i minori di anni dieci;
 - a rotazione quindicennale per adulti (in caso di necessità rotazione decennale).
3. Sono a pagamento le sepolture individuali a tumulazione nei loculi a rotazione quarantennale e nelle cellette ossario o cinerario a rotazione quarantennale.
4. La concessione dei loculi o delle cellette ossario procede, in ordine crescente, per singoli scomparti, di volta in volta attivati fino all'esaurimento della disponibilità.
5. La richiesta di abbinamento con cassette di resti o urne cinerarie deve avvenire contestualmente alla prenotazione del funerale o relativa concessione del loculo.
6. Viene altresì ammessa la concessione, a richiesta di chi provvede al funerale, di loculo opportunamente raggiungibile dal piano stradale e idoneo ad essere visitato, nel caso venga dimostrato con opportuna certificazione che il coniuge o un parente di I grado del defunto siano affetti da grave handicap tale da impedire l'accessibilità alla sepoltura.
7. In tal caso, ove nel comparto attivato non esista possibilità, viene assegnato un loculo nella prima fila dello scomparto successivo.
8. I loculi retrocessi vengono di norma assegnati in concessione su richiesta specifica degli aventi titolo, in tutti i casi in cui questo comporti l'avvicinamento del defunto alla salma, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei fratelli nubili o celibi.
9. La decorrenza della concessione ha effetto dalla data **di stipula della concessione**.
10. In caso di disponibilità è ammessa la facoltà agli aventi titolo di rinnovare la concessione di loculi e cellette per ulteriori periodi di durata decennale ciascuno.
11. Ogni loculo sia nel cimitero municipale sia nelle sepolture private può contenere un solo feretro e più cassette di resti e di urne cinerarie. Per le cassette di resti e le urne cinerarie i dati anagrafici dovranno essere indicati su apposita targhetta secondo le prescrizioni comunali.
12. Analogamente le cellette possono contenere più cassette di resti e di urne cinerarie.

Art. 35

Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione.

1. La concessione in vita di loculi individuali in complessi realizzati dal comune avviene in misura tale da non causare squilibri nella disponibilità delle sepolture a tumulazione ed è ammessa anche a favore di persone non residenti in Sciolze, senza possibilità di trasmissione agli eredi e con facoltà di rinnovo è ammessa la:
 - a) Concessione di loculi di durata quarantennale **a decorrere dalla data di stipula della concessione**, con diritto alla disponibilità per tutto il tempo di esistenza in vita del destinatario prescelto. Il concessionario deve riservare la destinazione d'uso di un loculo a se stesso, può richiedere la concessione di loculi per il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le

sorelle non coniugati o se già defunti, nonché per il convivente, con obbligo di stabilire i relativi destinatari in sede di stipulazione dell'atto.

- b) Concessione di loculi di durata quarantennale, a persona che abbia compiuto i sessantacinque anni di età, risulti anagraficamente sola e produca atto notorio attestante che non abbia viventi parenti o affini di secondo grado. Per ottenere tale concessione occorre contestualmente anticipare tutte le spese necessarie per lo svolgimento dei servizi funerari del concessionario;
- 2. La Giunta Comunale determina le modalità attuative delle concessioni di cui agli articoli 34 e 35.

Art. 36

Elementi collocabili sulle sepolture individuali.

1. Sulle sepolture individuali è consentita, a richiesta del concessionario o di chi dispone della salma, la posa a cura di imprese ammesse all'attività all'interno del cimitero, di elementi atti alla manifestazione della pietà verso il defunto.
2. Le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture individuali sono disciplinati da apposito provvedimento assunto dalla Giunta.
3. Per le concessioni di loculi e cellette il canone è comprensivo della fornitura e posa della lastra di copertura, del portafiori e del portafoto.
4. Il Comune ha facoltà di assumere l'esclusiva della fornitura delle iscrizioni di epigrafi, con relativo incremento della tariffa di concessione.

Art. 37

Epigrafi.

1. Le epigrafi sulle sepolture devono comprendere obbligatoriamente cognome, nome, data di nascita e di morte, con caratteri applicati secondo le prescrizioni comunali.
2. E' facoltà degli aventi titolo di cui al comma 1 del precedente articolo fare apporre di scritte affettive per un massimo di 20 parole.
3. Il testo dell'epigrafe dovrà essere compilato in lingua italiana, sono consentite citazioni in lingua diversa purchè la richiesta di cui al primo comma del presente articolo sia corredata da traduzione redatta in italiano da perito autorizzato.
4. In sede di approvazione il testo dell'epigrafe potrà essere ridotto o modificato.
5. Nel caso di sepoltura in loculo municipale, l'avente titolo di cui all'art. 4 del vigente Regolamento è tenuto a precisare, entro il termine massimo di 15 giorni dalla tumulazione, il testo dell'epigrafe. In difetto tali adempimenti saranno eseguiti d'ufficio a spese dell'avente titolo e non potranno essere autorizzate ulteriori modificazioni o aggiunte sulla lapide.
6. L'apposizione di lapidi contenenti epigrafi o arredi non conformi, non regolarizzate con nulla osta nel termine di 60 giorni, dà facoltà al Sindaco di procedere alla loro rimozione, previa notifica al concessionario di diffida ad eliminare l'irregolarità entro 10 giorni dal ricevimento. All'impresa esecutrice dell'intervento abusivo verrà comminata la penalità prevista dall'art. 67 del presente Regolamento.
7. Sulla lapide di copertura delle cellette è autorizzata esclusivamente l'iscrizione dei dati anagrafici del defunto.

Art. 38

1. Il rimborso per retrocessione di concessione di loculo è ammesso a favore degli aventi diritto esclusivamente nei casi previsti dall'art. 28 (escluso c. 2 lettera e)) del presente Regolamento o

per cause oggettive non dipendenti dalla volontà del concessionario, o per eventi tecnici addebitabili alla Civica Amministrazione.

2. Qualora il concessionario del loculo trasferisca la salma o i resti ivi collocati in altra sede, incorre nella decadenza della concessione, ma ha diritto, a domanda, al rimborso come da comma 4, se il loculo è stato utilizzato e da comma 3 nei rimanenti casi.
3. Nel caso di loculi concessi a viventi, per la loro futura tumulazione, e mai utilizzati, la somma rimborsata per la retrocessione, previa apposita istanza dell'interessato, sarà calcolata secondo i seguenti criteri:
 - **Ex perpetui:** è previsto un rimborso fisso del 25% della tariffa vigente (diversificata in base alla fila in cui i loculi si trovano), indipendentemente dagli anni trascorsi dalla data di concessione originaria e di quella di scadenza della concessione stessa.
 - **Altri loculi:** è previsto un rimborso variabile a seconda degli anni trascorsi dalla data della concessione come si evince dal prospetto sotto riportato:

Anni trascorsi dalla data della concessione	Rimborso (espresso in % rispetto alla tariffa vigente, diversificata in base alla fila in cui i loculi si trovano)
da 1 a 10	40%
da 11 a 20	25%
da 21 a 30	15%
da 31 a 40	5%
da 41 a 50 (concessioni cinquantennali giuste D.C.C. n 22 del 25/11/1983 e n. 32 del 19/03/1990)	3%

4. Nel caso di retrocessione di loculi utilizzati, la somma rimborsata per la retrocessione del loculo sarà calcolata secondo i seguenti criteri:
 - **Ex perpetui:** è previsto un rimborso fisso del 15% della tariffa vigente (diversificata in base alla fila in cui i loculi si trovano), indipendentemente dagli anni trascorsi dalla data di concessione originaria, di quella di scadenza della concessione stessa e dalla durata della tumulazione.
 - **Altri loculi:** è previsto un rimborso variabile a seconda degli anni trascorsi dalla data della concessione come si evince dal prospetto sotto riportato:

Anni trascorsi dalla data della concessione	Rimborso (espresso in % rispetto alla tariffa vigente, diversificata in base alla fila in cui i loculi si trovano)
da 1 a 10	18%
da 11 a 20	10%
da 21 a 30	8%
da 31 a 40	3%
da 41 a 50 (concessioni cinquantennali giuste D.C.C. n 22 del 25/11/1983 e n. 32 del 19/03/1990)	1,5%

5. La domanda di rimborso dovrà essere corredata dall'attestazione del pagamento a suo tempo rilasciata dagli uffici amministrativi.

SEPOLTURE PRIVATE

Art. 39

Norme di rinvio.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, le norme che riguardano la concessione di aree o manufatti a privati e la gestione delle sepolture private già concesse, sono contenute negli articoli successivi di questo titolo del presente Regolamento.

Art. 40

Criteri generali di concessione.

1. Il Comune, nei limiti posti da quanto previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o a enti, residenti in Sciolze o proprietari di immobili nel territorio comunale, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione che di inumazione.
2. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.
3. Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate a favore di uno o più concessionari purchè appartenenti allo stesso nucleo familiare d'origine - compresi i coniugi - fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione della medesima.
4. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone ed al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, la consistenza dei quali viene determinata con propri atti dalla Civica Amministrazione.

Art. 41

Obblighi del concessionario.

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme, salvo quanto disposto al successivo art.52.
2. Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dal seguente art.48, la manutenzione ordinaria può essere richiesta, da persone che abbiano ivi sepolti i famigliari o che abbiano il consenso per la loro futura tumulazione, ed autorizzata con apposito atto, che l'Amministrazione si riserva di assumere volta per volta.
3. L'esecuzione di tale manutenzione non fa nascere altri diritti sulla concessione della sepoltura, o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.

4. Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio del Comune in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.
5. In caso di contitolarità della sepoltura concessa, gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

Art. 42

Tipi di sepoltura in concessione.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di definire i tipi di sepolture in concessione in base alle aree disponibili.

Art. 43

Modalità e termini di costruzione e sistemazione.

1. Il Comune con proprio atto provvede alla determinazione della disciplina generale delle norme tecniche di realizzazione delle sepolture private. I progetti di costruzione, ripristino e ristrutturazione delle sepolture private sono soggetti al piano regolatore cimiteriale.
2. L'esame delle richieste di ristrutturazione o ripristino di sepolture private è subordinato alla presentazione di un progetto di massima ed al versamento del deposito cauzionale come previsto in tariffario.
3. I concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:
 - a) presentazione entro sei mesi dalla data di stipulazione dell'atto o dell'approvazione della richiesta di cui al comma 2, del progetto esecutivo delle opere da realizzare;
 - b) ultimazione delle opere comunque entro 12 mesi dalla notificazione dell'avvenuta approvazione del progetto o della notificazione della valutazione interlocutoria del medesimo. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. Durante tale periodo è facoltà del Comune promuovere ispezioni circa la rispondenza delle realizzazioni in corso con le indicazioni progettuali approvate dall'Amministrazione; a motivata richiesta del concessionario il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe, sino ad un massimo di un anno dalla scadenza originaria, con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere anticipatamente, pari al 2% del canone di concessione vigente;
 - c) richiesta al Comune intesa ad ottenere il collaudo della sepoltura, a completamento delle opere e ad avvenuta effettuazione, ove occorra, dei seguenti accertamenti tecnico-amministrativi:
 - licenza d'uso rilasciata dall'Ufficio Regionale del Genio Civile e verifica statica, sottoscritta da tecnico abilitato, delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;
 - risarcimento di eventuali danni arrecati a terze persone o al patrimonio del Comune o di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere sulla concessione.

Art. 44

Agibilità della sepoltura.

Una volta soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo precedente, con apposito atto del Comune, la concessione viene dichiarata agibile per le sepolture e si procede alla restituzione del deposito cauzionale di cui al comma 4 dell'art.40 del presente Regolamento.

Art. 45

Ammissione nella sepoltura.

1. Fatti salvi gli atti fra privati già recepiti dalla Civica Amministrazione, nelle sepolture private il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi; per le sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.
2. Il concessionario o i concessionari nel caso in cui si sia proceduto, mediante atto notarile depositato presso l'ufficio sepolture private del Comune alla suddivisione dell'intera sepoltura in quote di pertinenza, potranno disporre l'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:
 - a) parenti sino al VI grado;
 - b) affini entro il III grado;
 - c) altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente;
 - d) persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario.
3. Nel caso di sepoltura indivisa si potrà ugualmente disporre l'ammissione di salme, resti o ceneri, di cui al comma precedente, a condizione che tutti i concessionari concordino.

Art. 46

Estumulazioni ed esumazioni.

1. Al termine di un periodo minimo della durata prescritta dall'art. 34 c. 3) del presente Regolamento, il concessionario ha la facoltà di disporre, previo pagamento del corrispettivo dovuto, l'estumulazione o l'esumazione delle salme sepolte nella concessione, a condizione che non sussistano precedentemente vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
2. I titolari di concessioni per sepolture private costruite precedentemente al D.P.R. 285/90, i cui loculi siano costruiti interrati e sovrapposti senza uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, possono procedere ad ulteriori tumulazioni o inumazioni fino a completamento dei posti contenuti nelle tombe in discorso a condizione che non procedano ad estumulazioni dei feretri se non alla scadenza prevista dall'art. 34 comma 3 del presente Regolamento dall'ultima tumulazione o inumazione, fatti salvi i casi richiesti dall'Autorità Giudiziaria.
3. I concessionari di sepolture private con sistema ad inumazione o tumulazione potranno disporre l'esumazione e la raccolta dei resti di salme inumate o tumulate nella concessione, a condizione che sia stato precedentemente ricavato nell'area in concessione adeguato ossario sotterraneo suddiviso in singole cellette o per tumulazione in apposite cellette al di fuori della concessione. Le successive inumazioni sui posti in tal modo resi liberi sono assoggettate a quanto disposto dal titolo XIV del D.P.R. 285/90, concernente le dimensioni e le caratteristiche delle fosse per inumazioni e tumulazioni.

Art. 47

Vigilanza sui movimenti di salme o di resti.

Tutte le operazioni concernenti movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata si svolgono, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, a cura e spese del medesimo sotto la vigilanza del Comune e, ove previsto, dalla competente Autorità sanitaria e devono essere effettuate da imprese autorizzate ad operare all'interno del cimitero.

Art. 48

Subentri nella titolarità della concessione.

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.
2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nelle titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare al comune entro 6 mesi questo loro diritto. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.
3. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purchè i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.
4. Ai sensi di legge non ha validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.
5. Qualora il titolare della concessione sia un ente, non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

Art. 49**Manutenzione, ristrutturazioni e modifiche delle sepolture private.**

1. I concessionari delle sepolture perpetue, che richiedano modificazioni della capienza del sepolcro in uso o della forma di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono assoggettati alle prescrizioni della vigente normativa in materia, alla stipulazione di un nuovo contratto di concessione novantanovenale ed alla corresponsione in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacità. A tal fine un loculo viene equiparato a mq. 1 ed una celletta ossario a mq. 0,25 di area cimiteriale.
2. Ove trattasi di sepolture in concessione novantanovenale si applica la precedente normativa con esclusione della stipula del nuovo atto.
3. Qualora venga richiesta l'eliminazione del vincolo di perpetuità, su loculi già occupati o ancora da occupare, la concessione viene trasformata da perpetua in novantanovenale.

Art. 50**Rinuncia su aree libere da costruzione.**

1. E' facoltà del titolare che non ha ancora iniziato le opere di rinunciare alla Concessione. Il canone da rimborsare viene decurtato del 4% per ogni mese dalla data di stipulazione dell'atto con un minimo del 10%.
2. Lo svincolo della cauzione verrà disposto secondo le modalità di legge.
3. Le spese d'atto si intendono a carico del rinunciante.

Art. 51**Rinuncia su aree con parziale o totale costruzione.**

Il concessionario che ha iniziato le opere e dichiara di non portarle a termine, come pure il concessionario che ha ultimato le opere peraltro non dichiarate agibili, ha facoltà di rinunciare alla concessione. Il canone della concessione da rimborsare verrà decurtato con le modalità di cui all'articolo precedente, fatte salve ulteriori detrazioni dovute a spese sostenute dalla Civica Amministrazione per il ripristino dell'area, non coperte dal deposito cauzionale a suo tempo versato. In ogni caso le opere esistenti passano immediatamente in disponibilità

dell'amministrazione, la concessione viene revocata con apposito atto a spese del rinunciante e il deposito cauzionale viene incamerato.

Art. 52

Decadenza delle concessioni.

1. La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 43;
 - b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e d) di cui al comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità previa pubblicazione della diffida all'albo Comunale ed a quello del cimitero per la durata di un anno comprese due ricorrenze dei defunti.
3. Trascorsi senza esito tre mesi dalla scadenza della diffida, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
4. Nel caso previsto al punto a) i termini indicati nel secondo e terzo comma, sono abbreviati a trenta giorni.

Art. 53

Procedure successive all'atto di decadenza.

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, il Comune provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario comune, potranno altresì essere disposte tumulazioni ove sussistano salme tumulate da meno di 40 anni.
2. Le opere della sepoltura decadute restano nella piena disponibilità della Civica Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

PARTE QUINTA

Polizia interna dei cimiteri

Imprese di costruzioni e manutenzione di opere.

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 54

Orari del cimitero.

1. Il cimitero è aperto al pubblico, secondo l'orario fissato dal Sindaco ed esposto ad ogni ingresso del cimitero.
2. L'uscita deve avvenire non oltre l'orario di chiusura.

Art. 55

Divieti speciali.

Nei cimiteri è vietato:

- a) introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
- b) tenere contegno non confacente al carattere del luogo;
- c) introdurre animali;
- d) asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse;
- e) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui coprifossa;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi;
- i) eseguire lavori sulle tombe dei privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
- j) fare questue;
- k) assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo di cui all'art. 4 precedente;
- l) fumare.

IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

Art. 56

Imprese esecutrice di lavori di costruzione di sepolture private e dei lavori di manutenzione, esumazioni ed estumulazioni straordinarie, pulizia e arredo delle sepolture private o di posa di materiale sulle sepolture.

1. Le imprese che intendono eseguire, per conto di privati, lavori sulle sepolture, devono ottenere l'autorizzazione del Comune.
2. Le imprese che operano all'interno dei cimiteri hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati a persone od a beni patrimoniali del Comune o di terzi, durante l'effettuazione dei lavori.

Art. 57

Progetto di costruzione e relativa autorizzazione.

1. Non può essere eseguita nessuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo, conformemente alle modalità indicate nelle istruzioni tecniche, e senza il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco.
2. Detta autorizzazione con relativo progetto sarà tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice.

Art. 58

Recinzione del cantiere.

1. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Comune.
2. E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione e comunque con obbligo della pulizia e del ripristino del terreno danneggiato.

Art. 59

Lavori su sepolture individuali.

1. Per le esecuzioni di lavori su qualsiasi sepoltura si richiede la presentazione preventiva del disegno corredato del relativo preventivo di spesa con firma di persona abilitata.
2. L'autorizzazione ad eseguire tali lavori viene rilasciata dal Sindaco.

Art. 60

Materiale di scavo.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno del cimitero, in discariche autorizzate.

Art. 61

Deposito di materiali.

1. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere depositati entro l'area recintata.
2. E' vietato costruire o collocare baracche o depositi, senza autorizzazione del Comune.
3. Per esigenza di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Art. 62

Orario di lavoro delle ditte.

1. Nei giorni feriali l'orario di lavoro deve terminare un quarto d'ora prima della chiusura del cimitero al pubblico.
2. L'attività lavorativa non è consentita nei giorni festivi e oltre l'orario predetto nei giorni feriali, salvo autorizzazione per eccezionali motivi.

Art. 63

Sospensione attività lavorativa.

Nei giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, può essere sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali.

Art. 64

Ornamentazione e manutenzione delle sepolture.

1. Il Comune può predisporre servizio di ornamentazione e, o di manutenzione delle sepolture sia direttamente, sia con l'affidamento del medesimo ad impresa.
2. Le prestazioni e relative tariffe sono deliberate secondo capitolato.
3. I concessionari possono tuttavia direttamente provvedere alla ornamentazione ed alla manutenzione delle sepolture assegnate, nel rispetto delle norme tecniche di servizio.
4. Nell'interno del cimitero è vietato, al di fuori del caso cui al primo comma (esercizio in appalto), l'esercizio di attività commerciali a fine di lucro aventi per scopo la ornamentazione e manutenzione delle sepolture, nonché la fornitura dei relativi materiali.

Art. 65**Responsabilità delle ditte private.**

Le ditte che operano all'interno dei cimiteri hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

PARTE SESTA**IMPRESE DI SERVIZI FUNEBRI****Art. 66****Imprese di onoranze funebri.**

1. Per il trasporto funebre e la scelta della sepoltura le azioni di competenza di privati cittadini previste dal presente Regolamento possono essere esercitate, in nome e per conto degli interessati e su loro delega, da imprese di onoranze funebri, munite delle autorizzazioni statali e comunali previste in materia.
2. E' fatto divieto alla imprese di onoranze funebri:
 - di procacciarsi servizi in qualsiasi luogo senza aver avuto committenza dai privati;
 - di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
 - di svolgere servizi a tariffe superiori a quelle prescritte dalle autorizzazioni loro concesse.

PARTE SETTIMA**SANZIONI****Art. 67****Sanzioni.**

Per la inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, esclusi i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di pubblica sicurezza, sono applicate le sanzioni amministrative di legge.